



CITTÀ DI DESIO

Settore Polizia Locale
Settore Polizia Locale

ORDINANZA N. 357 DEL 24/12/2020

OGGETTO: DIVIETI INERENTI L'ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI (COMPRESI PETARDI E RAZZI) FINALIZZATI AD EVITARE OCCASIONI DI ASSEMBRAMENTO E GARANTIRE LA TUTELA DELLA QUIETE DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI

Il Sindaco

Visto l'art. 54 T.U.E.L.- "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale";

Considerata la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla revisione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il Decreto Legislativo 4 aprile 2010 n. 58 e Decreto Legislativo 26 agosto 2011 n. 198, gli articoli pirotecnici sono classificati secondo la seguente tabella:

Fuochi d'artificio:

- Categoria 1 - fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
- Categoria 2 - fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; (se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a 150 mg; se singoli artifici ad esclusivo effetto luce colore con una massa netto non superiore a gr. 120; se singoli coni non superiore a 60 gr.)
- Categoria 3 - fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- Categoria 4 - fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5/c.7 (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici - D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123) "I prodotti pirotecnici del tipo <petardo> con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo <razzo> con limiti superiori a quanto previsto dal comma.6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza TULPS;

PRESO ATTO che si prevede, nonostante la vigenza del c.d. lockdown che prevede divieti finalizzati alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, che come nei precedenti anni, nei luoghi di seguito elencati:

piazza Conciliazione nei pressi della Parrocchia, piazza don Giussani, piazza Carendon nei pressi della Parrocchia, piazza Giotto, via Di Vittorio nei pressi della Parrocchia, via Mazzini nei pressi dell'ospedale, via Monsignor Castelli, piazzale parcheggio sito tra le vie Prati e dei Tigli, piazzale parcheggio via Santa Caterina nei pressi della Parrocchia, via Santa Liberata nei pressi della R.S.A. ivi presente,

si verificano accensioni di artifici pirotecnici con fenomeni di assembramento;

RITENUTO DI:

1. dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo e di tutti quei luoghi in cui gli stessi si ritirano;
2. dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;
3. dover tutelare il diritto alla serenità e alla quiete della collettività;
4. dover tutelare gli animali che possono subire traumi dall'uso indiscriminato di articoli pirotecnici, con conseguente incremento del rischio di fuga degli stessi e della probabilità del verificarsi di incidenti;

ORDINA

è vietato utilizzare articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 fatti salvi i casi autorizzati come da vigente normativa statale (D.Lgs. 4 aprile 2010 n. 58, D.Lgs. 26 agosto 2011 n. 198 e TULPS)

è consentito utilizzare fuochi di categoria F1 o F2 (c.d. "miccette" o fontane), che sono di libera vendita (tenuto conto che quelli di categoria F2 possono essere acquistati solo da maggiorenni), tenendo presente che, al fine di tutelare il riposo delle persone e la salute degli animali, essi possono essere utilizzati restando a debita distanza da animali ed anziani. Per lo stesso motivo è vietato far esplodere petardi o altri artifici pirotecnici in prossimità degli ospedali o dei luoghi di culto ed in particolare nei seguenti luoghi: piazza Conciliazione nei pressi della Parrocchia, piazza don Giussani, piazza Carendon nei pressi della Parrocchia, piazza Giotto, via Di Vittorio nei pressi della Parrocchia, via Mazzini nei pressi dell'ospedale, via Monsignor Castelli, piazzale parcheggio sito tra le vie Prati e dei Tigli, piazzale parcheggio via Santa Caterina nei pressi della Parrocchia, via Santa Liberata nei pressi della R.S.A. ivi presente,

Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 29 luglio 2015 n°123, e, ove il fatto assuma una rilevanza penale, il deferimento all'Autorità Giudiziaria:

le violazioni alla presente Ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 167,00 ad € 500,00, oltre al sequestro, finalizzato alla confisca, degli artifici pirotecnici utilizzati o illecitamente detenuti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

Il presente provvedimento che ha effetto dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 integra e modifica la precedente Ordinanza n. 349 del 18.12.2020.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti al competente Tar per la Lombardia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla notifica del medesimo.

DISPONE

l'invio della presente ordinanza:

- alla Segreteria generale, per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *Internet* del Comune;
- al Servizio Comunicazione, per la divulgazione agli organi d'informazione attraverso un comunicato stampa in cui dovrà essere riportato il dispositivo del presente provvedimento, la portata e le ragioni che ne hanno determinato l'adozione;
- al Prefetto di Monza e Brianza;
- al Questore della Provincia di Monza e della Brianza;
- al Comando Stazione Carabinieri Desio;
- al Comando di Polizia Locale

Il Sindaco
CORTI ROBERTO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)